

RG 5771/2015

Il Giudice sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

evocava in giudizio la Ubi Banca per sentirla condannare alla cancellazione della segnalazione a suo carico alla la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

A tal fine sosteneva di aver acceso nel gennaio 2009 un c/c presso la IWBanK (C/C 030532), sul quale veniva rilasciata una carta di credito; che nell'aprile 2015, a seguito della fusione della prefata banca con la Ubi Banca private Investment è nata la IWBanK Private Investment e vennero interrotti i servizi bancari nonché la carta di credito poi sostituita con un'altra (avente linea di credito di 1000,00 euro); in data 15.06.2015 riceveva l'addebito sul c/c di euro 776,19 relativi alla chiusura della precedente carta di credito ed il 16.07.2015 l'addebito di circa 100,00 euro; il 3.08.2015, il ricorrente verificava che la sua carta di credito risultava bloccata e pertanto si metteva in contatto con il Servizio Clienti che lo informava che il blocco era conseguente a un disallineamento dei sistemi informatici; il giorno successivo, invece dallo stesso Servizio gli veniva comunicato che la carta era stata bloccata a seguito di una segnalazione a sofferenza; il 5.08.2015 accertava che la Ubi Bank aveva segnalato a sofferenza la sua posizione sul segmento Carter (relativo alla revoca della carta di credito); il 27.08.2015, l'istituto bancario recedeva dal rapporto contrattuale e chiedeva la restituzione della carta (che veniva effettivamente restituita); che da un accesso al CRIF risultava in data 29.08.2015 l'assenza di ritardi e o omissioni di pagamento, per cui l'unica segnalazione era quella effettuata dalla banca contraente; che, nel frattempo due istituti bancari rifiutavano di concedergli un finanziamento a causa della segnalazione effettuata dalla Ubi Banca.

Tanto premesso in fatto, deduceva che a norma delle "Istruzioni per gli intermediari creditizi", e dell'art. 125 T.U.B., costoro devono informare per iscritto il cliente che lo segnalano a sofferenza, informativa che la Ubi banca ha omesso nel caso di specie, il che rende illegittima la segnalazione.

J

Si costituiva l'azienda di credito evocata in giudizio, la quale contestava la fondatezza delle difese svolte dal ricorrente. deducendo che da una interrogazione a terminale del 29.07.2015 risultava segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi per un importo di euro 27.000,00. segnalazione che sarebbe stata effettuata a giugno 2014 da una finanziaria; che, pertanto, in virtù del contratto, decideva di revocare la carta di credito concessa in uso comunicando la revoca al cliente a mezzo raccomandata(doc. 3).

Sosteneva di non essere obbligata ad alcun preavviso, non avendo segnalato una sofferenza ma solo la revoca della carta di credito, i cui effetti non possono essere eliminati dal cliente come nell'ipotesi in cui si segnali invece una sofferenza.

Con una memoria di replica la difesa del sosteneva che da verifiche effettuava risultava in effetti una segnalazione a sofferenza per euro 27.000,00, segnalazione contestata in quanto il ricorrente non aveva mai avuto rapporti con la finanziaria che aveva provveduto alla illegittima segnalazione, tanto che la società provvedeva alla cancellazione della segnalazione il 20.01.2016; deduceva altresì che detta segnalazione era già presente a far data dal giugno 2014, mentre la nuova carta di credito era stata concessa nell'aprile 2015, senza alcun rilievo o contestazione da parte dell'azienda di credito; deduceva altresì che lo smarrimento della carta viene segnalata alla centrale ma sotto la voce Procar e non Carter, di talchè trova applicazione il citato art. 125 comma 3 TUB.

Aggiungeva che la banca poteva provvedere alla revoca della carta di credito solo nei casi di cui all'art. 7 DM 458/2001, vale a dire solo in caso di mancato pagamento o di mancata costituzione di fondi relative alle transazioni effettuate ovvero recedere dal contratto con preavviso di due mesi.

E sosteneva che se avesse ricevuto il preavviso, avrebbe provveduto alla cancellazione delle erronea segnalazione.



Nel corso del procedimento, l'istituto bancario procedeva alla cancellazione della segnalazione, di talchè le parti dichiaravano cessata la materia del contendere, tranne che sulla regolamentazione delle spese.

In presenza del contrasto in punto di spese, occorre procedere alla verifica della fondatezza della domanda secondo il principio della soccombenza virtuale.

Giova, prima di esaminare la disciplina normativa applicabile al caso di specie, evidenziare come al momento della concessione della seconda carta di credito, il 28.04.2015, la erronea segnalazione al CRI - effettuata dalla società finanziaria a nome del [redacted] era già presente e nonostante ciò l'azienda di credito resistente non solo non procedeva a revocare il contratto previa comunicazione, ma anzi confermava il rapporto in essere concedendo la nuova carta di credito, a seguito della fusione di due istituti. Non solo, ma in data 31.07.2015, la banca resistente accordava anche un aumento della linea di credito.


Ciò posto, l'azienda di credito per legittimare la propria condotta ha dedotto di aver segnalato solo il blocco della carta di credito ma non uno stato di sofferenza, ragion per cui essa non era onerata dall'obbligo di comunicare al cliente l'immediata segnalazione e ciò in quanto la segnalazione era conseguenza della revoca all'utilizzo della carta di credito ex art. 10 bis L. 15.12.1990: art. 7 D.M. 2001/458). Indubbiamente la segnalazione andava effettuata sul segmento Carter che riguarda la generalità dei soggetti ai quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento. Tali dati restano iscritti in archivio per due anni (art. 10 Decreto Ministro delle Giustizia n. 458/01). La questione preliminare riguarda la legittimità di una segnalazione che abbia fatto seguito ad una revoca senza preavviso della carta di credito e non preceduta da alcuna informativa al cliente. È illegittimo, perché violativo degli obblighi di buona fede e trasparenza che caratterizzano tutti i rapporti contrattuali, ed in particolar modo quelli bancari caratterizzati da asimmetria informativa, il comportamento della banca che receda dalla convenzione per la concessione e l'uso delle carte di credito senza specificare in maniera chiara i motivi del recesso, senza preavviso e senza concedere

un termine alla controparte contrattuale per presentare delle osservazioni alle contestazioni mosse nei propri confronti. (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 05 marzo 2013).

Osserva anzitutto il Tribunale che la disposizione - nuovo testo dell'art. 125, comma 3, TUB, introdotto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141: "*I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina di indubbia portata generale, è da ritenersi applicabile anche alle segnalazioni previste dal citato art. 7, D.m. 458/01.*

Ebbene, secondo taluni collegi arbitrali, a tali segnalazioni non può non essere riconosciuta valenza "negativa" per il segnalato, se si considera che esse trovano il loro presupposto nel "mancato pagamento" o nella "mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate". Essi escludono che la mancata osservanza dell'obbligo di informazione preventiva possa determinare l'illegittimità della segnalazione e comportarne la cancellazione. Ciò in quanto, la segnalazione in tal caso che ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2, troverebbe il suo presupposto in una situazione ormai consolidata (la revoca dell'autorizzazione all'uso della carta), che il titolare della carta, anche se tempestivamente informato, non avrebbe alcuna possibilità di eliminare. La violazione dell'obbligo d'informazione preventiva potrà - secondo dette decisioni arbitrali - pertanto assumere rilievo, sempre che ne ricorrano i presupposti, solo sul piano risarcitorio.

Senonchè, secondo il T.U.B. (introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010, di recepimento della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, e applicabile *ratione temporis* al caso in esame) i contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a: "*recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole; sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.*"

u) 

Alla stregua di tale norma è dunque possibile contemplare, nei contratti della specie, il potere di recesso a favore dell'intermediario nel rispetto di un termine minimo di preavviso, indicato in due mesi, posto a tutela del cliente che – come nel caso in esame – rivesta la qualifica di consumatore e comunicato al medesimo secondo le citate modalità. E' altresì consentito all'intermediario il diritto di sospendere l'utilizzo del credito in presenza di un giustificato motivo.

Ritiene questo Giudice che il suddetto preavviso non rappresenti un requisito di legittimità in senso proprio del recesso bensì una condizione di efficacia dello stesso; in mancanza di preavviso (nel termine legale di due mesi o convenzionale se superiore) il recesso non è atto a produrre i propri effetti. Ciò può rilevare sotto il profilo della correttezza di condotte successive (quale l'iscrizione in CAI) o ai fini risarcitori, ove il cliente dimostri di aver subito un pregiudizio per non aver usufruito del previsto lasso temporale tra la comunicazione e la "chiusura" del rapporto. Peraltro, l'unica deroga alla necessità di un congruo preavviso potrebbe essere rappresentata dalla sussistenza di una giusta causa, come desumibile dalla disciplina generale del Codice del Consumo secondo cui *"Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto"* tra l'altro, *"di consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa"* (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, co. 2, lett. h). Nella fattispecie in esame la resistente, pur avendo esercitato un diritto legalmente e convenzionalmente riconosciuto, ha inteso sciogliere unilateralmente il rapporto di credito revolving, revocando la carta, senza rispettare il termine di preavviso di cui sopra né fornire al cliente una motivazione giustificativa. Tale giustificazione è stata indicata solo successivamente alla revoca della carta di credito, mentre se fosse pervenuta in anticipo avrebbe consentito al cliente di verificare la illegittima presenza di una erronea segnalazione in sofferenza da parte di un terzo.

Ciò posto l'iscrizione in CAI è avvenuta sulla base di una revoca inefficace, in violazione dei presupposti di cui alla disciplina di settore nonché di quei canoni generali di buona fede, correttezza



e diligenza professionale cui la condotta dell'intermediario deve essere sempre improntata: ciò nella misura in cui la resistente non solo ha effettuato la segnalazione in assenza di una revoca efficace, ma non ha neanche informato il cliente delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal blocco della carta e dalla contestuale decadenza dal beneficio della dilazione.

L'illegittimità della condotta dell'azienda di credito emerge con tutta evidenza nella circostanza che la segnalazione in sofferenza rinvenuta dalla banca era già presente al momento del rilascio della carta di credito, di talchè non essendo sopravvenuto un giustificato motivo per recedere dall'apertura del credito e revocare la carta di credito, la condotta della banca appare ancor più pregiudizievole per il cliente ed in contrasto con i canoni di diligenza e buona fede che devono improntare a maggior ragione i contratti con la parte più debole (il consumatore).

In tema di segnalazioni alla Centrale rischi, la 'irreparabilità' del pregiudizio di cui all'art. 700 c.p.c. si riferisce a situazioni giuridiche la cui lesione non consente una *restitutio in integrum*.

In particolare, il *periculum in mora* consiste nel pericolo di danno causato dalla erronea segnalazione che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione, la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo proprio in conseguenza dell'erronea segnalazione, rimanendo il provvedimento d'urgenza l'unico rimedio possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di un'erronea segnalazione dall'aggravamento del pregiudizio insito nel decorso del tempo necessario per ottenere una decisione sul merito a cognizione piena.

La casistica giurisprudenziale ha dunque individuato gli estremi (*periculum in mora*) per il rilascio di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. che ordini la cancellazione della segnalazione alla Centrale dei rischi a) qualora tale segnalazione possa determinare la revoca di altri affidamenti da parte di altri istituti di credito, allarmati da una situazione di insolvenza in realtà inesistente, così determinando difficoltà anche insormontabili per l'accesso al credito bancario.



E' considerato il pregiudizio imminente e irreparabile che l'istante subirebbe durante il tempo occorrente per far valere le sue ragioni in via ordinaria, trattandosi di lesioni a beni aventi contenuto e funzione non esclusivamente patrimoniali, quali l'iniziativa economica privata, il diritto al risparmio ed al credito bancario, nonché il diritto all'immagine ed alla reputazione.

Alla stregua di tanto, e considerato che nella specie non vi è alcuna dimostrazione di avvenuta preventiva informazione, neppure implicitamente evincibile dal contenuto della corrispondenza intrattenuta dalla banca resistente con il ricorrente, deve ritenersi che sotto questo profilo il ricorso appaia dotato di adeguata dimostrazione del fumus boni iuris richiesto per il suo accoglimento tenuto conto della insussistenza dei presupposti per la revoca della carta di credito e comunque della sua inefficacia. Il presupposto della " irreparabilità " sussiste, non soltanto quando il danno non sia suscettibile di reintegrazione specifica o quando il risarcimento non possa essere valutato da un punto di vista patrimoniale, ma anche quando sia ravvisabile uno "scarto" tra la soddisfazione integrale del diritto ed i risultati conseguibili mediante i rimedi ordinari o eccezionali apprestati dall'ordinamento giuridico; ipotesi che sembrano, invero, tutte configurabili nella concreta vicenda che ci occupa in considerazione del fatto che il " danno causato al ricorrente dalla erronea segnalazione mai si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente in quanto, per effetto della segnalazione " medesima, tenuto conto delle difficoltà di aprire un altro c/c, circostanza documentata e non contestata (così ancora Trib. S. Maria Capua Vetere 5.5.2009 - 28.5.2009).

Non può, infine, revocarsi in dubbio che sia sussistente, nel caso di specie, anche requisito della " residualità " o " sussidiarietà " che - ricavabile dall'inciso iniziale dell'art.700 c.p.c., (" fuori dei casi regolati nelle precedenti sezioni di questo capo ") - costituisce la peculiarità del provvedimento d'urgenza, affiancandosi alle diverse connotazioni di strumentalità e provvisorietà, comuni, invece, a tutte le altre cautele.

Il nostro ordinamento, infatti, non prevede in relazione ai " pericula " sopra delineati una specifica misura cautelare, a partire dai sequestri, giudiziario o conservativo, e dai provvedimenti possessori.



Ne derivano, in conclusione, l'accoglimento del ricorso sottoposto alla cognizione della scrivente e le conseguenziali statuizioni di cui in dispositivo; il tutto avuto anche riguardo a quel pacifico e condivisibile orientamento giurisprudenziale che propende per l'adattabilità dell'art.700 c.p.c., nella materia " de qua " e, segnatamente, a fronte di una segnalazione illegittima effettuata dall'istituto bancario alla Centrale Rischi, e ciò sul presupposto secondo cui essa risulti potenzialmente idonea a pregiudicare in maniera irreparabile il soggetto segnalato (vedi, in questo senso, Trib. Cagliari, 28.11.1995; Trib. Potenza, 30.6.2001; Trib. Salerno, 22.4.2002; Trib. Napoli, 22.10.2002; Trib. Palermo, 16.6.2003; Trib. Lecce, 25.8.2003; Trib. Foggia, 19.12.2003; Trib. S. Maria Capua Vetere, 5.5.2009 - 28.5.2009).

Le spese seguono la soccombenza e, stante l'entrata in vigore del D.M. n. 140/12, che ha modificato la disciplina delle spese di giustizia prevedendo un compenso complessivo per il professionista in luogo della distinzione tra diritti ed onorari, sono liquidate d'ufficio, tenuto conto del valore della controversia, delle ragioni della decisione, dell'attività processuale svolta, con riduzione alla metà dei valori medi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) considerata la natura sommaria della procedura.

P.Q.M.

1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna la Banca resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 259,00 per c.u. ed euro 3.000,00 per compenso professionale oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, oltre rimborso forfettario con attribuzione al procuratore antistatario avv. Alberto Foggia.

Si comunichi.

Pisa, 16.06.2016

Depositato in cancelleria
il 23/6/16
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
ANNA DE SPAGNOLIS

Il Giudice
dr. M. Balsamo

